

# Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2014<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

- a. il gruppo «Al-Qaïda»;
- b. il gruppo «Stato islamico»;
- c. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.

## **Art. 2** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

## **Art. 3** Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale<sup>4</sup> relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2014 7709

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>4</sup> RS 311.0

**Art. 4**            Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.